

Via fax: 02.67074664

Spett.le
F.I.Bi.S.
Sede Nazionale
Milano

Via fax: 011.9574805

Spett.le
F.I.Bi.S. Piemonte
Torino


Alba, 11 gennaio 2013

**Oggetto: Comunicazione sig. FENO Plero (n. tessera FB06A977)
Provvedimento**

Trasmetto in allegato provvedimento relativo all'oggetto.

Cordialmente.

G.U.S.R.
Avv. Mariagrazia GALLIANO



F.I.B.I.S

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Fatto

Il giorno 23 dicembre 2012, in Nichelino, presso il C.S.B "Albrito", durante lo svolgimento del torneo "Spigolo", precisamente durante l'incontro di quarto di finale tra il sig. FENO Piero del C.S.B. "Albrito" - n. tessera FB06A977 - ed il sig. SANTORO Nicola del C.S.B. "D.L.F." - n. tessera FB56A092 - il Direttore di Gara, sig. ATZENI Francesco, riferisce essersi verificato quanto in appresso.

Nel corso della menzionata gara - secondo quanto refertato dal sig. ATZENI - lo stesso veniva chiamato dall'arbitro a seguito della protesta del sig. FENO avverso la contestazione di un fallo; quest'ultimo, infatti, non concordava con la decisione arbitrale.

Dalle dichiarazioni dell'arbitro emergeva, sempre secondo quanto dichiarato dal Direttore di Gara, che la contestazione del giocatore fosse ingiustificata ed il fallo, pertanto, era convalidato.

Riferiva quindi il sig. ATZENI che, al termine della partita, il tesserato FENO inveiva contro l'arbitro dicendogli che avrebbe dovuto vergognarsi e riferendosi a lui dicendogli "nano di merda".

A seguito dell'accaduto, il sig. FENO faceva pervenire note scritte al comitato provinciale in cui forniva altra e diversa ricostruzione dei fatti. Affermava il giocatore di non aver contestato il fallo e la conseguente decisione di assegnare 4 (quattro) punti all'avversario, ma soltanto la



decisione dell'arbitro di chiamare "biglia libera".

Riferiva il FENO di essersi rivolto in modo educato all'arbitro che, tuttavia, si rivolgeva al Direttore di Gara per far convalidare la propria decisione.

Riferiva, infine, il giocatore, che l'arbitro, a fine gara, avrebbe rifiutato di stringergli la mano.

Il rifiuto dell'arbitro di salutarlo avrebbe provocato la reazione del giocatore che, pertanto, si rivolgeva al predetto nei modi e termini già riferiti dal Direttore di Gara.

Il sig. FENO concludeva il proprio scritto scusandosi per la propria reazione ma confermando di aver reagito a fronte di un atteggiamento "arrogante" e "maleducato" dell'arbitro.

*

Il tesserato FENO, agendo come riportato nel referto di gara, ha posto in essere una condotta lesiva dei suoi obblighi di tesserato.

Non sono ammissibili, per questa Federazione, comportamenti quali quelli riferiti da parte dei suoi tesserati che, secondo quanto previsto dall'**art. 1 del Regolamento di Giustizia** devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

L'atteggiamento posto in essere dal tesserato FENO è segno di mancanza di rispetto nei confronti dei propri avversari, dell'arbitro e del



Direttore di Gara e della Federazione.

I chiarimenti e le osservazioni, tuttavia, fanno propendere questo Giudice a considerare il riferito fatto come un episodio non connaturato al comportamento abituale del FENO che, anzi, ha dimostrato rispetto per questo Giudice e per la Federazione fornendo tempestivamente una propria versione dei fatti accaduti.

P.Q.M

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 9, 17, 23 e 25 del Regolamento di Giustizia Federale ed art. 11 del Regolamento Organico FIBIS;

il Giudice Unico Sportivo Regionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire:

- a) condanna FENO Piero (n. tessera FB06A977) al pagamento della somma di € 200,00 a titolo di ammenda e da versarsi direttamente alla F.I.Bi.S. Piemonte per avere offeso verbalmente l'arbitro dell'incontro – sig. GALLIZIO Mario - disputato il giorno 23 dicembre 2012 presso il C.S.B. "Albrito" in Nichelino.
- b) sospende FENO Piero (n. tessera FB06A977) dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo di giorni 15 (quindici);
- c) avverte FENO Piero (n. tessera FB06A977) che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un ulteriore periodo di giorni 20 (venti).

*



Si comunica che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale le summenzionate sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive dopo la notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Si avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale l'atto di impugnazione si propone con atto scritto alla competente commissione di giustizia e disciplina.

Si invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato FENO Piero (n. tessera FB06A977) nonché alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 10 gennaio 2013

Giudice Unico Sportivo Regionale

Avv. Mariagrazia Galliano

